

COMUNE DI CUSANO MUTRI

PROVINCIA DI BENEVENTO

* * *

ELEBORATO PROGETTO DI TAGLIO

DELLA **XXVIII**^a SEZIONE BOSCHIVA DEL PIANO ECONOMICO

DENOMINATA

PIZZO SELLONE

ELEBORATO PROGETTUALE N° 8

- Art.7 allegato b) L. R. 11/96 -

CAPITOLATO D'ONERI



IL PROGETTISTA
Dott. Agr. Eugenio Naimoli

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita al taglio di n°700 piante di faggio a.f., radicate bosco comunale denominato "**Pizzo Sellone**" 28^ particella del P.A.F. di proprietà del comune di **Cusano Mutri (BN)**.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune di Cusano Mutri, in esecuzione della delibera n°107 in data 17/5/2006 adottata dall'Amministrazione Comunale e resa esecutiva ai sensi dell'art. 59 della Legge 62/53 con cui prende atto della definitiva approvazione da parte della Regione Campania del PAF per il decennio 2004/2013, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco sopra citato come da progetto di taglio redatto dal Dr. Eugenio Naimoli, incaricato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n°05 del 19.01.2012, in conformità della autorizzazione al taglio rilasciata dal Presidente della Comunità Montana del "Titerno-Alto Tammaro" con sede in Cerreto Sannita, con nota n°5709 del 12.12.2011.

Art. 2 - La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lett. C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con D. R. 23 maggio 1924, n°827 e successive modificazioni.

Art. 3 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base (1) di € **58.660,00**-----
(diconsi euro **cinquantottomilaseicentosessanta/00**), così divisi per assortimenti legnosi:
1) € 29.426,00 per tronchi da sega; 2) € 5.968,28 per tronchetti; 3) € 23.264,70 legna da ardere.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore: L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco di alto fusto, garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

(1) Precisare il prezzo base o i prezzi base nel caso si tratti di assortimenti diversi.

Art. 4 - Il materiale posto in vendita è (2) n°700 piante di a.f. di cui n. 664 di faggio, n.19 di carpino e n.17 di acero, tutte contrassegnate su apposita specchiatura al colletto radicale con numerazione progressiva dal n°1 al n°700 incluso, con sovrainpresso il marchio del Martello Forestale SA522, in dotazione al progettista.

(2) Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini; per l'Alto fusto vanno invece indicati il numero e la specie delle piante. dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del Martello Forestale ed i confini del lotto.

Art. 5 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell' avviso d'Asta.

Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune. Si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 6 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

- 1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, o in sua vece, a norma della Circolare Regionale n°5/1643 l'autocertificazione, resa ai sensi di legge. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.
- 2) Un certificato rilasciato dal servizio foreste della Regione di data non anteriore a mesi tre attestante l'iscrizione della Ditta all'Albo Regionale delle Ditte Boschive, o in sua vece, a norma della Circolare Regionale n°5/1643 l'autocertificazione, resa ai sensi di legge.
- 3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € **5.866,00** (cinquemilaottocentosessantasei/00) pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se il deposito risultasse esuberante, o carente, l'Ente stesso restituirà o richiederà al deliberatario la rimanenza anche prima del collaudo.
- 4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente Capitolato.
- 5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13 settembre 1982, n°726 e con Legge 23 dicembre 1982, n°936.

Art. 7 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 8 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 9 - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita, non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 10 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredato dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'oneri.

L'Aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 11 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del dieci per cento dell'importo del contratto.

Art. 12 - Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 13 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 60 giorni il materiale venduto, a norma dell'art. 12 all."B" L.R. 11/96, in tale sede sarà redatto il relativo verbale di consegna che, sottoscritto dagli intervenuti, conterrà i termini e segnali che fissano l'estensione della tagliata, le prescrizioni da usarsi nel taglio, le piante da utilizzare, le strade di smacchio, le vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata della utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal 60° giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi quattro mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto, l'Ente proprietario potrà procedere, a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art. 14 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: **tre rate uguali;**

- **la prima all'atto della stipula del contratto;**

- **le altre due ogni tre mesi dalla scadenza della rata precedente.**

In ogni caso il pagamento dovrà essere completato **prima dell'inizio del secondo 50% della lavorazione boschiva.**

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario, gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di Collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del Contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 13 .

Art. 15 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al S.T.A.P. di Benevento ed alla Stazione Forestale competente il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art 16 - Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 12 mesi lavorativi dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro due mesi dalla data di ultimazione dell'utilizzo salvo eventuali proroghe concesse a termine dell' art. 17.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 17 - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco proprietario (o al Presidente dell'Ente appaltante) almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi.

Questi ha la facoltà di concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere del S.T.A.P.. La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Art. 18 - L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 19 - L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 20 - Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale del STAP procederà unitamente al progettista, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) dal rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. Contemporaneamente per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, il personale preposto darà corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 21 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 22 - Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata libera, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello.

Art 23 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 5,16 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) di € 5,16 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) di € 10,33 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- 4) di € 20,66 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi ceppaie danneggiate, monconi per ogni ara di superficie;
- 5) di € 5,16 per ogni moncone non tagliato;
- 6) di € 20,66 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione dei tagli durante il periodo di divieto.

Art. 24 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dal personale preposto per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all' Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

- a) Per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 20%.
- b) Per le piante eccedenti il suddetto 10% la Ditta, pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.

Le piante rientranti nel 10% saranno desunte dai verbali di verifica redatti dal personale appositamente comandato.

La determinazione dell'indennizzo verrà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

Art. 25 - Il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, previo avviso all'Amministrazione dell'ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora malgrado gli avvertimenti dati, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dal personale vigilante salvo ratifica del S.T.A.P. competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 13.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Settore predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 26 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni,

l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti.

Art. 27 - L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dell'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 28 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del S.T.A.P. che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato d'onere, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 29 - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di polizia forestale vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazioni ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € 206,60.

Art. 30 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dal personale preposto competente per territorio. Quando l'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco ex novo dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità costruttive prescritte. Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza al S.T.A.P. che potrà procedere al richiesto assegno, previo nulla-osta dell'Ente proprietario, nei limiti di quanto previsto al riguardo nel Regolamento dei tagli boschivi allegato alla Legge Regionale n°11 del 7.05.1996.

Art. 31 - Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale da € 20,66.

Art. 32 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e allo S.T.A.P.; in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione allo S.T.A.P. .. Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un Funzionario incaricato dal Servizio Foreste della Regione Campania, entro mesi sei dalla data di chiusura delle operazioni come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale, non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 6.

Art. 33 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 34 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art. 14. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali salva ogni azione dell'Ente.

Art. 35 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 36 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rilevando l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 38 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell' Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione o contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo, sempre, il disposto dell'art. n°34 e n°35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 39 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista, sarà fatta dal Collaudatore.

Art. 40 - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno la norme della Legge 18 novembre 1923, n° 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n° 827.

Art. 41 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 6 è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

- agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti art. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32,35 e 36 del suo steso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 42 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:
tutte le piante di confine, contrassegnate da un doppio anello al fusto in tinta verde e numerate dal n°1 al n° 27 incluso, nonché tutte le piante di qualsiasi età che non recano alcun contrassegno.

Art. 43 - Dal deposito provvisorio di cui all'art. 6 del presente Capitolato l'Ente proprietario preleverà le somme occorrenti per la liquidazione dell'indennità di missione e delle spese al personale impegnato nelle operazioni di verifica preliminari, di martellata di consegna e di rilievi nonché quanto compete al Progettista che resta incaricato anche del controllo successivo dei lavori, dopo l'aggiudicazione, al Collaudatore, a mano a mano che le suddette spese vengano a maturare.

Art. 44 - Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frascume l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 26 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 41,32. L'importo verrà determinato dal Collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata all'Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro mesi sei dall'avvenuto versamento) per lo sgombro dal frascume della tagliata collaudata.

Art. 45 - si approvano le aggiunte degli articoli: 1-3-4-6-13-14-23-29-30-31-42-43-44.
e le correzioni degli articoli: 6-13-15-17-20-43 in conformità alle vigenti disposizioni e norme.